

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO
ACCORDO PER LA GESTIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/3/2020

Il giorno 10 aprile 2020, si sono riuniti in modalità video/tele-conferenza:

- **L'azienda B & M Optikal Group Srl** con sede legale in Torre del Greco (NA) via Nazionale 999 codice fiscale e P.IVA 07717711217 di seguito anche la "Società", rappresentata dal Sig. Carlo Barbaro
- **Filcams CGIL Nazionale**, rappresentata da Sig. Emanuele Ferretti
- **Fisascat CISL Nazionale**, rappresentata dal Sig. Marco Demurtas
- **Uiltucs Nazionale**, rappresentata dal Sig. Stefano Franzoni
[di seguito anche: le "OOSS"]

Non sono costituite le R.S.A. e/o R.S.U.

di seguito la Società e le OOSS, congiuntamente, anche le "Parti"

Premesso che

- a) Nell'ambito di stabili e corrette relazioni sindacali, la Società ha comunicato alle OO.SS. la necessità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga (di seguito: "Cigd") di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e art. 41 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 e ai punti F), comma 4° e H) di cui alla Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, per tutti i dipendenti in forza al 17 marzo 2020, così come previsto dalla vigente normativa.
- b) La Società applica integralmente il CCNL terziario distribuzione e servizi firmato da Confcommercio inclusa la bilateralità e ha numero di matricola INPS 4404674540 e Codice Statistico Contributivo INPS 70207.
- c) La Società occupa alla data odierna in totale n. 58 dipendenti così distribuiti: n. 25 operai, n. 32 impiegati di cui n. 1 part time e n. 1 apprendista operaio;
- d) La Società sta subendo un grave pregiudizio per fatti imprevedibili e non imputabili alla stessa, ossia a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti legislativi e disposizioni, che hanno imposto limitazioni alla circolazione delle persone, rendendo impraticabile il normale svolgimento delle attività della società con le consuete modalità al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia
- e) Tale situazione rende indifferibile la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale,
- f) La Società non ha accesso agli ammortizzatori sociali ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015 in ragione del suo inquadramento e ha, invece, accesso alla CIGS, per cui versa il relativo contributo; pertanto, come previsto dalla vigente normativa emanata a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Società può fare ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga ("CIGd").
- g) Nel corso della riunione tenutasi in via telematica in data odierna, e Parti hanno approfonditamente analizzato le motivazioni che rendono necessario il ricorso da parte della Società alla CIGd e hanno raggiunto la presente intesa volta ad individuare, in modo uniforme in tutte le Regioni interessate, le linee guida e le principali questioni operative relative all'applicazione dell'ammortizzatore sociale in esame, garantendo un equo trattamento a tutti i dipendenti della Società che verranno interessati



dalla citata misura emergenziale

Tutto ciò premesso

Si conviene quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che la Società si trova nelle condizioni per aver accesso al trattamento di CIGd a causa del grave pregiudizio determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, come esposto nelle premesse.
3. La Società collocherà in CIGd fino ad un massimo delle "zero ore" e fino a un massimo di n. 58 dipendenti (impiegati, operai e apprendisti), in forza alla data del 17 marzo 2020 distribuiti nelle seguenti unità produttive Centro commerciale Universo – Strada Statale Km 16, 432 snc – 64028 Silvi Marina (Te); Centro commerciale I Marsi – Strada Statale Tiburtina Valeria Km 112 215 snc – 67051 Avezzano (Aq); Centro commerciale La Birreria – Piazza Madonna dell'Arco, 12 – 80145 Napoli (Na); Centro commerciale La Cartiera – Via Macello, 22 – 80045 Pompei (Na); Deposito e uffici amministrativi Vitulazio – Strada Statale Appia km 197 30 – 81041 Vitulazio (Ce); Centro commerciale Aprilia – Via Pontina S.S. 148 Località Vallelata snc – 04011 Aprilia (Lt); Centro commerciale Roma – Via Collatina, 858 – 00132 Roma (Rm); Centro commerciale Il Cuore Adriatico – Via S. Costantino, 98 – 62012 Civitanova Marche (Mc); Centro commerciale Ipersimply – Via Buffolareccia snc – 60025 Loreto (An); Centro commerciale Le Porte di Moncalieri – Corso Savona, 69 – 10024 Moncalieri (To); Centro commerciale Auchan – Corso Giuseppe Garibaldi, 235 – 10078 Venaria Reale (To); Centro commerciale Mongolfiera Andria – Strada Statale, 170 – 76123 Andria (Bt); Centro commerciale Mongolfiera Bari – Via Pasteur, 6 – 70124 Bari (Ba); Centro commerciale Mongolfiera Barletta – Via Trani, 19 – 76121 (Bt)
4. Le Parti si danno atto che l'attuale stima di utilizzo effettivo prevede la riduzione fino al 62% delle ore lavorabili nel mese di marzo 2020, fino al 100% nel mese di aprile 2020, fino al 38 % nel mese di maggio 2020; la Società fornirà alle RSU un planning per aree su base mensile e darà evidenza finale dell'effettivo utilizzo della cassa.
5. La richiesta di collocazione in CIGd avrà decorrenza dal 12 marzo 2020 e per una durata non superiore a 9 settimane per tutte le unità operative e produttive; in ogni caso l'intervento cesserà entro il 10 maggio 2020. Vengono fatte salve eventuali proroghe, qualora possibili sulla base di specifici provvedimenti che dovessero venire emanati successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.
6. Quanto alle giornate non lavorate per la settimana dal 12 marzo 2020 fino alla data odierna le stesse verranno gestite momentaneamente con giustificativo ferie/ROLe verranno convertite automaticamente in cassa integrazione per tutti i lavoratori.
7. Le ore di cassa previste non potranno essere sostituite con ferie/ROL a discrezione del dipendente, stante l'interpretazione restrittiva del computo della durata massima della CIGd, sulla base della quale e alla luce delle esigenze organizzative la Società intende utilizzare le 9 settimane in maniera continuativa. Qualora tale interpretazione fosse rivedibile alla luce di futuri chiarimenti da parte dell'INPS, la Società si impegna a ridiscutere tale regola con le OOSS.
8. In caso di richiamo al lavoro, durante i periodi di sospensione, di parte dei dipendenti collocati in CIGd, la Società applicherà il criterio della rotazione sulla base delle esigenze tecnico produttive e organizzative e della fungibilità sulle mansioni, dando al dipendente un preavviso minimo due giorni.
9. Gli importi spettanti ai lavoratori a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati in modalità di pagamento diretto a cura dell'INPS, come previsto in base all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e all'art. 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
10. La Società attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato
11. Le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si



facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

12. Su richiesta del lavoratore, la Società si rende disponibile ad erogare un anticipo sul TFR maturato e disponibile in azienda qualora non sussistano divieti di legge, e nella misura massima pari ad una mensilità. In alternativa è possibile richiedere un anticipo forfettario dei ratei di mensilità aggiuntive (14ma e successivamente 13ma mensilità) nel limite massimo del valore maturato al 30 maggio 2020 che verranno poi conguagliati nel mese di erogazione.
13. Le Parti convengono che (fatta salva la verifica di coerenza giuridica con la sospensione in cassa integrazione) i lavoratori collocati in CIGd potranno accedere ad attività di riqualificazione professionale attraverso formazione in modalità di e-learning predisposta dalla Società.
14. Le Parti si danno atto di aver positivamente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148 del 14 settembre 2015, comma 4° e si impegnano sin d'ora a riprodurre in un ulteriore verbale di accordo le pattuizioni convenute nella presente intesa, qualora ciò si rendesse formalmente necessario al fine di dare corso alla richiesta di CIGd, ovvero a seguito di ulteriori disposizioni normative e/o chiarimenti operativi da parte del Ministero o dell'INPS.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L'Azienda



p. Filcams CGIL NAZIONALE



p. Fisascat CISL NAZIONALE



p. Uiltucs NAZIONALE

